



**NOTA DI ORIENTAMENTO
PER LA SELEZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
A FAVORE DELLA MOBILITÀ SU BICICLETTA DA FINANZIARE CON I FONDI FERS E FAS**

Art. 1 – Obiettivi

Sono obiettivi della programmazione regionale per la mobilità su bicicletta:

- 1) Favorire la formazione di una nuova cultura della mobilità presso i cittadini soprattutto in età scolare per contribuire al miglioramento della mobilità;
- 2) Migliorare il grado di sicurezza ed affidabilità e gradevolezza del sistema delle infrastrutture viarie riservate alla circolazione delle biciclette negli ambiti urbani, interurbani, rurali e nelle aree di pregio ambientale e paesaggistico;
- 3) Favorire forme di scambio intermodale tra la bicicletta e le altre diverse modalità di trasporto pubblico e privato;
- 4) Sostenere, sviluppare ed agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati privati per favorire il decongestionamento del traffico e la riqualificazione degli spazi urbani;
- 5) Incentivare la fruizione dell'ambiente e del paesaggio e dei beni culturali, in particolare ove la bicicletta ne costituisce la modalità elettiva;

Art. 2 – Modalità di attuazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione del Veneto vi provvede direttamente o tramite i propri enti strumentali o attivando forme di partecipazione degli Enti Locali interessati.

Nella fase di programmazione degli interventi la Regione può promuovere forme di consultazione con gli Enti Locali e con le Associazioni più rappresentative in ambito Regionale che sostengono l'uso della bicicletta con finalità diportistiche, ambientalistiche e sportive.

Art. 3 – Caratteristiche dei sistemi delle infrastrutture ciclabili

Gli itinerari ciclabili devono servire con continuità e con efficace grado di protezione degli utenti l'intero ambito territoriale degli insegnamenti o quantomeno ambiti insediativi estesi e significativi dal punto di vista territoriale e urbanistico.

Gli itinerari ciclabili di interesse regionale sono:

- Piste ciclabili in ambito urbano/periurbano di collegamento tra le zone residenziali e le aree destinate all'istruzione e ai servizi terziari. Sono altresì infrastrutture ciclabili di interesse regionale quelle che collegano i comuni di prima e seconda cintura con i capoluoghi e con le aree di fornitura di servizi terziari;
- Piste ciclabili al servizio della popolazione residente usufruite per attività di svago, di attività fisica e sportiva, di usufruzione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali esistenti in zona;
- Piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in aree montane.

Gli itinerari ciclabili sono sequenze organiche di più tipi di infrastrutture monodirezionali o bidirezionali destinate in via esclusiva o prevalente ai ciclisti. Sono da considerarsi finanziabili esclusivamente gli interventi:

- Sede propria esclusiva;
- Corsia/e riservata/e in sede stradale con separazione fisica dei flussi con elementi verticali;
- Corsia/e riservata/e nelle aree pedonali con separazione fisica dei flussi preferibilmente con elementi verticali o altre modalità efficaci di individuazione dei percorsi ciclabili e pedonali.

Ove per motivazione economiche o tecniche sia necessario, al fine di dare continuità alle infrastrutture ciclabili sia necessario prevedere percorsi su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, questi non devono essere maggiori del 10% dello sviluppo longitudinale della pista intervenendo altresì con idonei sistemi al fine di garantire la sicurezza del traffico ciclistico.

I percorsi devono in ogni caso non avere elementi di discontinuità ed in ogni caso nei punti in cui procedono in sede promiscua (automobilistica, pedonale) essere chiaramente evidenziati con particolari materiali, colori o ideogrammi.

Sono considerati come elementi delle piste ciclabili la infrastrutturazione delle aree destinate a posteggio, custodia, noleggio e riparazione delle biciclette.

Art. 4 – Destinatari della proposta

Gli itinerari devono essere tracciati e realizzati in modo sistematico in attuazione di un progetto generale di rete raccordato e recepito negli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei singoli Comuni e negli altri strumenti di pianificazione di area vasta e di settore.

I progetti devono risultare positivamente verificati in relazione a:

- a) Assetto urbanistico ed infrastrutturale esistente e di previsione;
- b) Assetto morfologico dei siti e degli insediamenti;
- c) Assetto ambientale e paesaggistico dei luoghi;
- d) Organizzazione attuale di previsione della circolazione, del trasporto pubblico e della sosta.

La realizzazione degli itinerari ciclabili deve essere svolta secondo un programma di attuazione che ne prevede il completamento entro termini temporali ragionevoli. In questo contesto è ammessa una realizzazione per stralci funzionali continui purché vi sia l'impegno da parte di tutte le amministrazioni comunali e sovracomunali alla completa realizzazione dell'intervento e al relativo impegno finanziario per il cofinanziamento ed alla manutenzione.

Art. 5– Caratteristiche tecniche e standard procedurali

Nella progettazione degli itinerari ciclabili devono essere considerati i seguenti elementi che costituiscono soglie minime di standard:

- Superfici dei sedimi del fondo delle piste regolare, drenate e tali da garantire sicurezza di moto e di frenata;
- Larghezza minima della corsia ciclabile di nuova costruzione di m 1,50 per ogni senso di marcia riducibile a m 1,25 nel caso di due corsie contigue ulteriormente riducibile a m 1,00 nella ristrutturazione di strade urbane e in casi eccezionali e per limitate lunghezze longitudinali;
- Pendenze longitudinali di norma non superiori al 5% con un massimo del 10% per tratti limitati ed in corrispondenza di sovrappasso e sottopassi;
- Lunghezza della visuale libera in corrispondenza di curve ed ostacoli adeguatamente dimensionata al fine di garantire spazi di arresto in sicurezza;

- Raggi di curvatura orizzontale devono essere commisurati alla velocità massima di progetto prevista e consentita ed in generale risultare superiori a m 5,00;
- Segnaletica stradale che ne evidenzino l'uso specialistico, l'esistenza di ostacoli e particolarità, l'eventuale promiscuità con altre tipologie di utenti nonché la prossimità dei cambi di direzione e degli incroci;
- Corretta previsione delle opere per la raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie trasversali purché non determinino difficoltà di transito;
- Il sistema di illuminazione obbligatorio per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso e delle connessioni con gli altri sistemi di viabilità.

Art. 6 – Manuali e guide

La Regione del Veneto redige e pubblica guide e carte della viabilità ciclistica regionale e altri ausili tecnici per la omogeneizzazione della progettazione, della cartellonistica e dell'arredo dei percorsi ciclabili.

Per l'individuazione e descrizione degli elementi tecnici da considerare nella progettazione degli itinerari e dell'attrezzatura ciclabili, con particolare riferimento agli elementi definiti nell'articolo precedente, sarà predisposto uno specifico manuale operativo.

Art. 7 – Status giuridico degli itinerari ciclabili

Gli itinerari ciclabili hanno carattere di pubblica utilità e i loro sedimi e connesse infrastrutture sono iscritte nell'ambito del demanio disponibile degli Enti di competenza.

Gli itinerari dichiarati di prevalente interesse regionale sono invece iscritti nel demanio disponibile della Regione del Veneto e date in uso gratuito per l'esercizio e la manutenzione agli Enti territoriali di riferimento.